

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da: _____, con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. _____

ATTORE

contro

_____ in proprio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliata presso il proprio studio _____

CONVENUTO

_____, con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NAPOLITANO FRANCESCO

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ citava in giudizio l'avv. _____ assumendone la responsabilità nell'espletamento del mandato professionale conferito in data 05.01.2018 per la mancata proposizione del ricorso in Cassazione in seguito al giudizio di secondo grado n. RG. _____ svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Bologna e concluso con ordinanza del 12/12/2017 di inammissibilità dell'appello.

A sostegno dei propri assunti, esponeva l'odierna attrice di essere stata adeguatamente difesa e rappresentata dall'avv. _____ nei primi due gradi di giudizio mentre deduceva il grave inadempimento della professionista per aver fatto inutilmente spirare i termini per la proposizione del ricorso in Cassazione.

Ciò premesso, chiedeva il risarcimento del danno nei limiti delle somme versate per sorte capitale e per spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado n. _____ di cui al giudizio n. RG. _____ svoltosi innanzi al Tribunale di Bologna e di quello di secondo grado RG. _____, entrambi conclusi con esito negativo per la stessa attrice.

Ritualmente costituitasi, la odierna convenuta contestava gli avversi assunti deducendo, in primo luogo, di aver diligentemente espletato il proprio incarico innanzi al Tribunale di Bologna ed innanzi alla Corte d'Appello; deduceva, inoltre, di essersi puntualmente attivata per individuare il collega abilitato a patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori.

Chiedeva infine di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione al fine di essere manlevata in caso di condanna.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva anche la _____ per eccepire la nullità dell'atto di chiamata in causa in mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3, n. 3, 4 e 5, c.p.c.; eccepiva inoltre il limite del massimale e disconosceva tutta la documentazione prodotta dall'attrice.

Esclusa la responsabilità della propria assicurata, concludeva per il rigetto della domanda.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc dal precedente Magistrato e rigettate tutte le richieste istruttorie dalla scrivente, ivi compreso il giuramento decisorio formulato nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 23.09.2021, la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc.

La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Parte attrice ha lamentato la sussistenza di profili di responsabilità in capo al difensore per la mancata impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione dell'ordinanza di inammissibilità del 12/12/2017 resa dalla Corte d'Appello di Bologna nel giudizio di secondo grado n. RG. _____ nonostante il regolare conferimento del mandato.

Orbene, a tal proposito via generale va premesso che, secondo i principi di diritto espressi più volte dalla Suprema Corte in materia di responsabilità professionale, "le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 secondo comma cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione" (cfr. Cass. n. 18612/2013). Una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso è incorso in relazione ai citati criteri di diligenza, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del

necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 12038/2017; n. 1984/2016; n. 17016/2015; n. 2638/2013; n. 6967/2006).

La Suprema Corte ha inoltre costantemente affermato che tale giudizio va compiuto secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", a differenza di ciò che avviene nel processo penale, ove vige la prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. n. 25112/2017).

Con specifico riguardo poi alle condotte omissive, quale quella in esame, il Giudice, accertata l'omissione di un'attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l'esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati, "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita" (cfr. Cass. n. 25112/2017), il cui onere probatorio grava sul soggetto danneggiato. In particolare, di recente, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1169/2020, ha ribadito che occorre "verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone", soggiungendo che "la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (tra le più recenti, Cass. n. 25112/2017). Ciò in quanto l'accertamento della responsabilità presuppone che venga individuata non solo la condotta professionale che si assume essere stata negligente, ma anche il danno che ne è derivato come conseguenza della condotta, in quanto nell'azione civile di risarcimento del danno l'affermazione di responsabilità "non può essere disgiunta dall'accertamento della determinazione di un effettivo danno", costituente un presupposto indefettibile dell'azione di responsabilità, il cui onere incombe su chi agisce (in tal senso Cassazione civile sez. III, 21/06/2018 n. 1634 e Cass. sent. n. 25112 del 24/10/2017, ove si sancisce che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa").

In particolare, poi, in fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, si è ritenuto che il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni che egli assume subito a seguito della mancata impugnazione di una sentenza non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto (Cass. n. 722/99, n. 2222/84). Invero, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista; pertanto - poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata proposizione dell'impugnazione può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (Cass. n. 12354/09, n. 20828/09, n. 2836/02, nonché, più recentemente, Cass. n. 2638/13).

Ciò premesso, venendo al caso di specie, pur essendo incontestata la mancata proposizione del ricorso in Cassazione per la difficoltà della convenuta di individuare un collega abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, è evidente che le allegazioni di parte attrice sono del tutto carenti in ordine alla valutazione prognostica del probabile esito favorevole dell'azione giudiziale omissa. Ed invero, l'attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di elementi, in fatto e/in diritto, idonei a determinare un esito favorevole del giudizio in Cassazione. Tale onere di allegazione e prova è stato, però, disatteso in quanto la si è limitata a dedurre l'inadempimento dell'avvocato, senza allegare idonee circostanze o valutazioni giuridiche atte a confutare la correttezza del provvedimento di secondo grado, dunque, a far ritenere fondato e accoglibile un eventuale ricorso in Cassazione. In particolare, l'attrice non ha in alcun modo specificato i profili di impugnazione nell'atto di citazione mentre nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc primo termine ha fatto un generico riferimento a pagina 2 al fatto che *“ove fosse stato proposto il gravame straordinario di cui trattasi e che la professionista aveva ritenuto essenziale proporre, verosimilmente si sarebbe giunti ad un esito di certo favorevole all'odierna attrice”*.

L'attrice non ha quindi assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la prospettata condotta omissiva del difensore e l'evento dannoso lamentato avendo omissa qualsivoglia specifica allegazione in ordine alle censure ed ai motivi di impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna, che, se diligentemente posti dal difensore a fondamento di un atto di ricorso tempestivamente proposto, sarebbero risultati fondati e avrebbero comportato una (probabile) riforma del provvedimento in termini favorevoli per il ricorrente (tant'è che la prova per testi ed il giuramento decisorio non sono stati ammessi in quanto vertenti su circostanze non rilevanti ai fini del decidere).

Pertanto, in mancanza di prova (e prima ancora di allegazione) degli elementi alla cui stregua condurre quel giudizio controfattuale che avrebbe consentito di accertare, in chiave prognostica, la relazione causale fra l'inadempimento e la perdita di un risultato probabile, ne deriva il rigetto della domanda.

Risulta invece tardivo in quanto prospettato solo con gli scritti conclusivi l'ulteriore profilo di responsabilità relativo alla omessa informazione circa il probabile esito negativo del giudizio di appello (pag. 3 comparsa conclusionale a firma dell'avv. _____ ove si legge “...la responsabilità dell'Avv.

consiste nel fatto che ha prima convinto la cliente a proseguire con l'appello, non dandole le giuste informazioni in ordine ai rischi, anzi tacendole del tutto così causandole il danno della condanna alle spese del secondo grado...”) trattandosi di un profilo di inadempimento del tutto nuovo e diverso da quello inizialmente prospettato nell'atto di citazione (omessa impugnazione).

Tra l'altro la stessa attrice, nell'atto di citazione, aveva espressamente escluso qualsivoglia responsabilità in capo all'avvocata per le difese svolte nel giudizio di primo e di secondo grado per essere stata assistita in maniera adeguata anche nel giudizio di appello (cfr pagina 1 e 2 ove di legge “*relativamente alle difese spiegate nei due gradi di giudizio, la signora _____ è nulla recrimina alla convenuta, ritenendo di essere stata da ella e dal co-difensore, Avv. _____, più che ben assistita*”).

Restano assorbite le ulteriori questioni.

La accertata omessa impugnazione, da un lato, ed il rigetto della domanda attorea motivato dalla mancanza di prova del danno e, in particolare, del nesso causale tra la responsabilità della professionista e il danno lamentato, dall'altro, consentono di ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. (dopo l'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda di condanna;
- spese di lite interamente compensate tra tutte le parti in causa.

Taranto, 28 dicembre 2021

Il Giudice

dott.ssa